



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero



dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di smistamento "Collesalvetti" e dei relativi raccordi alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), in Comune di Collesalvetti (LI), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**VISTO**, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 15 marzo 2017, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P20220009639 del 7 febbraio 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto all'allora Ministero della Transizione Ecologica la proroga di tre anni del termine medesimo e la proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità;

**VISTO** l'art. 13, comma 5, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s. m.i. che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

**VISTO** il decreto n. 239/EL-343/246/2017-PR del 16 marzo 2022, con il quale questo Ministero ha prorogato il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTA** l'istanza prot. n. 26247 del 8 marzo 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., ha chiesto, per conto di Terna S.p.A., giusta procura del Notaio dott. Marco De Luca in Roma, repertorio n° 46.497 raccolta n° 26.980 del 20 settembre 2021, il rilascio in proprio favore di una proroga di 12 (dodici) mesi, decorrenti dal 16 marzo 2024, dell'efficacia del



Decreto Interministeriale n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017, già prorogato con Decreto Interministeriale n. 239/EL-343/246/2017-PR del 16 marzo 2022, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001;

**CONSIDERATO** che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che:

- allo stato attuale le opere risultano in fase di conclusione;
- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente lunghe le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire ed alla gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere, rendendo oltretutto particolarmente difficili sia le attività di asservimento bonario/contatto con i proprietari interessati, sia il prosieguo della procedura coattiva;
- l'accesso ad alcune aree di cantiere è stato per lungo tempo impedito a causa delle caratteristiche del terreno interessato da fenomeni di subsidenza e dei successivi interventi tesi al raggiungimento del grado desiderato di consolidazione del terreno, e che le attività di asservimento sono pertanto iniziate a valle dell'inizio delle attività sopra indicate;

**PRESO ATTO** che la procedura di asservimento coattivo definitivo non potrà pertanto essere ultimata, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui all'art. 1 del decreto n. 239/EL-343/246/2017-PR del 16 marzo 2022;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il termine relativo all'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017, prorogato con Decreto Interministeriale n. 239/EL-343/246/2017-PR del 16 marzo 2022 fino al 16 marzo 2024, è prorogato di ulteriori mesi 12 (dodici).



2. Sono altresì prorogati di ulteriori mesi 12 (dodici) il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-343/246/2017 del 15 marzo 2017.

## **Articolo 2**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Ex INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA**

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

**IL DIRETTORE GENERALE  
Ex VALUTAZIONI AMBIENTALI**

*(Arch. Gianluigi Nocco)*